



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(Provincia di Rimini)

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 76 del 24.10.1998, alla quale il Co.Re.Co. ha richiesto chiarimenti con Prot. n. 10137 del 09.11.1998;
- Risposto ai chiarimenti con lettera Prot. n° 10574 del 11.11.1998; controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. il 23.11.1998, Prot. n. 10137;
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 28.12.1999, controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. il 10.01.2000, Prot. n. 12070;
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 13.06.2000, controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. il 21.06.2000, Prot. n. 6683;
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28.02.2002, esecutiva dal 16.03.2002
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27.04.2007, dichiarata immediatamente eseguibile.

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1° - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Articolo 1	Ambito e scopo del regolamento
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Entrate tributarie comunali
Articolo 4	Aliquote e tariffe
Articolo 5	Agevolazioni tributarie

CAPO 2° - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 5 <i>bis</i>	Rapporti con il contribuente e diritto di informazione
Art. 5 <i>ter</i>	Conoscenza degli atti

CAPO 3° - INTERPELLO

Art. 5 <i>quater</i>	Presentazione dell'istanza di interpello
Art. 5 <i>quinques</i>	Contenuto dell'istanza di interpello
Art. 5 <i>sexies</i>	Risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello
Art. 5 <i>septies</i>	Efficacia della risposta all'istanza di interpello

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6	Forma di gestione
Articolo 7	Il funzionario responsabile del tributo

CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8	Dichiarazione tributaria
Articolo 9	Attività di controllo
Articolo 10	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
Articolo 11	Accessi, ispezioni, verifiche
Articolo 12	<i>Diritto di interpello (soppresso)</i>

CAPO 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13	Avviso di accertamento
Articolo 14	Notificazione

CAPO 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15	Contenzioso
Articolo 16	L'autotutela
Articolo 16 <i>bis</i>	Sospensione degli atti
Articolo 17	Accertamento con adesione

TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18	Riscossione
Articolo 19	Sospensione e dilazione del versamento
Articolo 20	Rimborsi
Articolo 20 <i>bis</i>	Determinazione del tasso di interesse per la riscossione ed il rimborso dei tributi
Articolo 21	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

TITOLO IV: SANZIONI

- Articolo 22 Criteri per la determinazione della sanzione
- Articolo 23 Sanzioni per infedele dichiarazione
- Articolo 24 Sanzioni per omessa dichiarazione
- Articolo 25 Altre fattispecie diversamente sanzionabili
- Articolo 26 Ravvedimento
- Articolo 27 Cause di non punibilità
- Articolo 28 Irrogazione e riscossione delle sanzioni

TITOLO V: NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 29 Disposizioni transitorie
- Articolo 30 Norme finali

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1°: OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha per oggetto la disciplina generale delle entrate tributarie comunali, in conformità ai principi dettati dalla legge vigente in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte a disciplinare le entrate tributarie in tutte le loro fasi della riscossione, liquidazione, accertamento e contenzioso, comprese le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini della loro applicazione.

3. Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

2. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

3. Qualora venga istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, esso comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 4 - Aliquote e tariffe

1. Il competente organo comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso, ivi compresa la determinazione delle aliquote per l'imposta comunale sugli immobili.

Articolo 5 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme

previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal competente organo comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Capo 2°: RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 5 bis - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici.

3. L'Ufficio Tributi mette a disposizione in tempi utili i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

Art. 5 ter - Conoscenza degli atti

1. Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari, l'Ufficio Tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvedere ad inviare gli atti nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale comunicato in sede di avvio del procedimento o desumibile dalle informazioni in possesso del Comune ovvero di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'Ufficio Tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione. E' altresì compito dell'Ufficio Tributi chiedere

l'integrazione o la correzione di atti o istanze prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, del credito. L'obbligo di informativa non opera in presenza di illeciti non ravvedibili per decorrenza dei termini.

3. L'Ufficio Tributi non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già in possesso del Comune ovvero in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti e informazioni saranno acquisiti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3 della legge 241/90.

4. Salvo casi di necessità e urgenza, l'Ufficio Tributi, prima di procedere alla notifica di avvisi di liquidazione e/o accertamento e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell'Ufficio, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un termine non inferiore a 20 giorni dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà seguita anche in presenza di un minore rimborso rispetto a quello richiesto.

CAPO 3° - INTERPELLO

Art. 5 *quater* - Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa relativa ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione, può inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune istanza di interpello in carta semplice, riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.

2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1 prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello.

3. L'istanza di interpello può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 5 quinquies - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
- d) l'indicazione del domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del Comune relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
- e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.

Art. 5 sexies - Risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello

1. L'Ufficio Tributi, entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza di interpello e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante mezzi telematici.

2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata o inoltrata a ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.

3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere, una sola volta, al contribuente o suo delegato di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita.

4. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Ufficio Tributi può fornire risposta collettiva mediante circolare, nota o comunicato da pubblicare sul sito internet del Comune. L'Ufficio tributi deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui al comma 1, l'avvenuta pubblicazione della circolare, nota o comunicato contenenti la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

5. Qualora la questione sottoposta ad interpello sia già stata affrontata e risolta mediante circolare, risoluzione, istruzioni o nota da parte dell'Ufficio Tributi o da parte dell'amministrazione finanziaria, l'Ufficio Tributi comunica al contribuente gli estremi del documento che riporta la soluzione al quesito e la conseguente inammissibilità dell'istanza.

6. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al successivo art. 5 *septies*.

Art. 5 *septies* - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello. Sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita.

2. Fermo restando l'obbligo, da parte dell'Ufficio Tributi, di fornire risposta dall'istanza di interpello e, conseguentemente, l'inoperatività del silenzio assenso, limitatamente alla questione oggetto dell'istanza non possono essere irrogate sanzioni in riferimento al comportamento posto in essere dal contribuente successivamente alla scadenza di cui all'art. 10, comma 1 e fino alla ricezione della risposta tardiva.

3. Qualora, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente che è tenuto, pertanto, ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forma di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e collaborazione con i cittadini.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del Servizio, contenente il piano economico ed organizzativo riferito ad ogni singolo tributo. Debbono inoltre essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intende gestire il tributo direttamente.

5. Per l'affidamento della gestione a terzi, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici, e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.

6. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui al precedente comma, comunque aventi i requisiti di legge, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve in ogni caso darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 7.- Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
- g) in caso di gestione del tributo affida a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo 3° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, deve essere redatta sui modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, tramite comunicazione scritta, invita il soggetto interessato a provvedere alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9 - Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale decidere le particolari iniziative di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obbiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli art. da 7 a 13.

6. A decorrere dall'anno 2007, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente ed in seguito ad apposito corso di preparazione e qualificazione, appositamente organizzato dal Comune, possono essere conferiti ai dipendenti del comune o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione dei tributi, che abbiano superato il relativo esame di idoneità e purchè in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, il potere di accertamento, di contestazione immediata e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative ai tributi locali. Detti dipendenti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione giudiziaria.

Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti con apposito provvedimento, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il dipendente inadempiente ne risponde in via amministrativa e disciplinare..

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

3. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche rilevanti ai fini fiscali, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla dichiarazione.

Articolo 11 - Accessi, ispezioni, verifiche

1. Qualora risulti necessario, nell'ambito delle attività di controllo svolte dall'Ufficio Tributi e allo scopo di accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria, effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, questi dovranno essere svolti da personale autorizzato durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.

2. Nei casi in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da inviare almeno cinque giorni prima presso il domicilio del contribuente.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2, ovvero prima di iniziare la verifica, il contribuente viene informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che l'abbiano giustificata nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

4. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un verbale sottoscritto dal personale addetto alla verifica e dal contribuente medesimo.

5. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

Articolo 12 - Diritto di interpello

Soppresso

CAPO 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13 - Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:

a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;

b) procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;

c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;

d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;

e) applica le sanzioni e gli interessi collegati al tributo in accertamento.

1 *bis.* La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 14

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, o mediante notifica a mezzo del messo comunale o a mezzo di Ufficiale Giudiziario.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto.

3. A decorrere dall'anno 2007, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori individuati tra i dipendenti del comune, tra i dipendenti dei soggetti affidatari dei servizi di gestione dei tributi o tra soggetti che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, appositamente organizzato dal Comune, nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo, nominato messo notificatore, non può farsi sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti che non abbiano superato il suindicato esame.

Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D.Lgs. 546/92, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile. Quest'ultimo, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

5. E' compito del Funzionario Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16 - L'autotutela

1. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile del servizio di cui fa parte l'ufficio che gestisce l'imposta medesima.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

8. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi oggetto dell'annullamento superi Euro 1.549,37, l'annullamento è sottoposto al preventivo parere del responsabile del servizio.

Articolo 16 bis - Sospensione degli atti

1. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, può sospendere gli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.

2. La sospensione è concessa su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, mediante provvedimento motivato da comunicare al contribuente e, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la riscossione, al competente concessionario, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) obiettive condizioni di incertezza della pretesa tributaria avanzata;
- b) danno grave e irreparabile che deriverebbe al contribuente dalla esecuzione dell'atto.

3. Qualora l'atto per il quale è stata richiesta la sospensione, pur se comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, supera l'importo di Euro 5.164,57, ovvero qualora ricorrano particolari circostanze che pongano in pericolo la riscossione dell'atto, la sospensione viene concessa previa prestazione di idonea garanzia, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, pari all'importo individuato nell'atto medesimo e sino alla cessazione della sospensione.

4. La sospensione dell'atto cessa:

- a) con la pubblicazione della sentenza, in caso di pendenza di giudizio;
- b) con la notificazione, da parte del Funzionario Responsabile, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, in caso di sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso o di non impugnabilità dell'atto.

Articolo 17 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dall'apposito regolamento.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

4. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate tributarie comunali è apposta sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile della gestione del tributo in riscossione.

5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

Articolo 19 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di annualità arretrate, il pagamento del tributo in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. La predetta rateizzazione non può essere accordata in presenza di:

- a) ruolo già formato;
- b) definizione agevolata;
- c) accertamento con adesione.

4. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.

5. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, qualora non determinati inderogabilmente dalla legge.

Articolo 20 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento che accerta o conferma il diritto medesimo. Tale termine non si applica per i tributi riscuotibili tramite ruolo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

5. In caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione necessaria a comprovare il diritto alla restituzione, il suddetto termine si interrompe per riprendere dalla data in cui vengono forniti chiarimenti ovvero prodotta la documentazione richiesta.

Articolo 20 bis - Determinazione del tasso di interesse per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. La misura annua degli interessi e' determinata in 2,5 punti percentuali oltre il tasso di interesse legale vigente tempo per tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 20 ter – Compensazioni.

1. Ai sensi dell'art. 1 co. 167 della L. n. 296/2006, è esteso a tutti i tributi comunali, l'Istituto della compensazione.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale, risultante da provvedimento di rimborso disposto dall'Ufficio Competente, con il debito maturato su altri tributi.
3. L'obbligazione tributaria (debito tributario), può essere estinta, purchè non sia intervenuta decadenza al diritto di rimborso, a condizione che il credito sia certo, determinato e esigibile.
4. E' altresì possibile la compensazione tra debiti tributari e crediti di natura extratributaria sorti per rimborsi spettanti, compatibilmente ai regolamenti che disciplinano tali entrate extratributarie.
5. Per la compensazione, il contribuente presenta all'Ufficio Tributi (se trattasi di entrate tributarie) oppure sia all'Ufficio Tributi sia all' Ufficio competente (se trattasi di istanza di compensazione di debito tributario con credito derivante da rimborso di precedenti versamenti di natura extratributaria), apposta istanza nei 30 gg successivi alla notifica del provvedimento di rimborso, da cui risulti il debito ed il credito per cui si chiede la compensazione.

Articolo 21 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione, anche coattiva, sulla base dell'accertamento, dei crediti relativi ai tributi comunali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare complessivamente dovuto per ciascun tributo, anche se riferito a più periodi d'imposta, non superi l'importo di Euro 16,53.

2. Il limite e le condizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti di rimborso di tributi comunali.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

4. Sono in ogni caso esclusi dal limite di Euro 16,53 i crediti tributari derivanti da versamenti in autotassazione, ivi compresi quelli per i quali il ruolo sia l'unico strumento di riscossione del tributo dovuto sulla base di dichiarazione o denuncia.

Titolo IV: SANZIONI

Articolo 22 - Criteri per la determinazione della sanzione

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, sono individuati i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie non penali nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, avuto particolare riguardo per l'opera svolta dal contribuente per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, per la gravità della violazione nonché per la condotta dell'agente:

a) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza direttamente dal contribuente;

b) graduazione della sanzione per infedele denuncia in misure superiori al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravità è stabilita dal rapporto tra il tributo evaso e il tributo complessivamente dovuto;

c) graduazione della sanzione per omessa denuncia in misure superiori al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravità è stabilita dal pregiudizio arrecato all'obbligazione tributaria dal mancato adempimento dell'obbligo imposto dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione originaria;

d) individuazione di maggiorazioni per violazioni commesse con colpa grave o dolo;

e) applicazione della sanzione in misura intermedia per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini;

f) esclusione delle sanzioni per le violazioni formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

Articolo 23 - Sanzioni per infedele dichiarazione

1. In caso di INFEDELE DICHIARAZIONE vengono applicate le seguenti sanzioni:

VIOLAZIONI	SANZIONI (dal 50% al 100%)
Tributo evaso inferiore o uguale al 50% del tributo complessivamente dovuto	60 % del maggiore tributo dovuto
Tributo evaso superiore al 50% del tributo complessivamente dovuto	80% del maggiore tributo dovuto

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono aumentate di 10 e di 20 punti percentuali se le violazioni sono commesse rispettivamente con colpa grave e dolo.

Articolo 24 - Sanzioni per omessa dichiarazione

1. In caso di OMESSA DICHIARAZIONE o DENUNCIA vengono applicate le seguenti sanzioni:

VIOLAZIONI	SANZIONI (tra il 100% e il 200%)
Omessa presentazione della denuncia di variazione	130 % del maggiore tributo dovuto
Omessa presentazione della dichiarazione/denuncia originaria	160 % del tributo dovuto

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono aumentate di 10 e di 20 punti percentuali se le violazioni sono commesse rispettivamente con colpa grave e dolo.

Articolo 25 - Altre fattispecie diversamente sanzionabili

1. Nel caso in cui le violazioni per infedele od omessa dichiarazione/denuncia siano portate a conoscenza del Comune tramite autodenuncia prodotta spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire degli abbattimenti della sanzione connessi al ravvedimento, e comunque prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, si applicano le sanzioni nella percentuale minima prevista dalla legge.

2. Nelle ipotesi in cui la legge stabilisce che l'obbligo della dichiarazione o denuncia è assolto con il pagamento del tributo e la compilazione del relativo modulo di versamento, il mancato pagamento è sanzionato come previsto per l'omessa denuncia e l'insufficiente versamento come infedele denuncia;

3. In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, di mancata restituzione di questionari o di loro incompleta o infedele compilazione e, in genere, per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, applicazione della sanzione di Euro 129 (tra Euro 25 e Euro 258);

Articolo 26 - Ravvedimento

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un quinto del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione.

Articolo 27 - Cause di non punibilità.

1. Non sono punibili le violazioni di carattere formale che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni e degli interessi che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 28 - Irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni anche non incidenti sulla determinazione del tributo, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, ivi compresa la valutazione di condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali, che comportino una diversa determinazione della sanzione.

2. Il provvedimento comunale, recante la contestazione e l'irrogazione della sanzione, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e può essere notificato nelle forme previste dall'art. 14 del presente Regolamento.

3. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19.

Titolo V: NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Le norme di cui all'articolo 13 del presente Regolamento si applicano anche gli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'1/1/1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.
3. Le norme di cui all'art. 20-bis del presente Regolamento si applicano agli avvisi di accertamento e ai provvedimenti di rimborso emessi successivamente al 01/01/2000.

Articolo 30 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina in apposito specifico regolamento.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.